

ATTO COSTITUTIVO



09/

I sottoscritti soci promotori:

BERTAZZOLO ALESSANDRA, nata a Padova il 17/08/71
residente a Padova, in via Mortise 81
codice fiscale BRTLSN71M57G224R

CASAGRANDE NICOLETTA, nata a Valdobbiadene (TV) il 10/11/1969
residente a Combai in via Casale C., 9
codice fiscale CSGNLT69S50L565D

FRONTONI MANUELA, nata a Fermo (AP) il 13/04/70
residente a Padova, in via P. Canal 11
codice fiscale FRNMNL70D53D542Y

GIACOMAZZO GIANNI, nato a Camposampiero il 31/01/65
residente a S. Giustina in Colle (PD) in Via Cao del Mondo 39
codice fiscale GCMGNN65A31B563V


VIARO GIUSEPPE, nato a Padova, il 03/02/65
residente a Padova, in via P. Canal, 11
Codice fiscale VRIGPP65B03G224P

1. Con decorrenza di ogni effetto da oggi 30 marzo 2003, è costituita l'Associazione "MetaArte - Associazione Arte & Cultura" Le spese di costituzione finora sostenute sono imputate al rendiconto del primo anno di attività
2. Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre 2003
3. La sede sociale è sita in via Pietro Canal 11, 35137 Padova
4. Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni dell'atto costitutivo, così come integrate dal regolamento interno
5. L'associazione ha per scopo la promozione di progetti artistici e di diffusione culturale, anche interculturali, nell'ambito teatrale, musicale, della danza, delle arti visive e di tutte le altre forme artistiche.
6. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale; esclude dall'esercizio qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
7. L'assemblea dei soci fondatori nomina quali componenti del Consigli Direttivo: Presidente MANUELA FRONTONI, Vice Presidente ALESSANDRA BERTAZZOLO, Segretario GIUSEPPE VIARO, Consigliere NICOLETTA CASAGRANDE, Consigliere GIANNI GIACOMAZZO
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica.
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti
8. L'associazione ha durata illimitata; in caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità
9. L'iscrizione all'associazione, subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo e all'assolvimento degli obblighi previsti dallo statuto, comporta il diritto alla partecipazione effettiva alla vita associativa, con esclusione di qualunque limite temporaneo.

N. 03634 PRIVATI
SERIE 3

per £

Esatti € 134,27 (Centotrentaquattro/27) IL DIRETTORE
IL CAPO AREA SERVIZI
Calacura tutti M.G.
DIRIGENTE





STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "MetaArte – Associazione Arte & Cultura", per promuovere progetti artistici e di diffusione culturale, anche interculturali, nell'ambito teatrale, musicale, delle arti visive, della danza e di tutte le altre forme artistiche.
La sede viene fissata a Padova, in via Pietro Canal 11.

Art. 2. - "MetaArte – Associazione Arte & Cultura" è senza scopi di lucro, apartitica e apolitica, con durata illimitata. Esclude dall'esercizio qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguitamento dello scopo sociale. L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

Art. 3. - L'Associazione "MetaArte – Associazione Arte & Cultura" si prefigge di:

- elaborare, promuovere e diffondere progetti artistici e culturali che permettano l'incontro e il confronto tra le varie forme artistiche (musica, teatro, arti visive, danza, fotografia, architettura, cinematografia, etc.)
- organizzare eventi di diffusione culturale (concerti, spettacoli teatrali, mostre, conferenze, convegni, dibattiti, seminari, proiezione di filmati, presentazione di pubblicazioni artistico-culturali, etc.) in ambito teatrale, musicale, delle arti visive e di tutte le altre forme artistiche
- organizzare e promuovere corsi di formazione ed aggiornamento in tutte le discipline artistiche sopraelencate
- diffondere e promuovere tutte le forme d'arte attraverso la collaborazione e la sottoscrizione di convenzioni con singoli, enti, istituzioni ed associazioni, a livello nazionale e internazionale;
- svolgere attività editoriale atta alla promozione e diffusione di elaborati artistici originali (pièces teatrali, brani musicali, raccolte di racconti, raccolte di poesie, romanzi, filmati, corti, opere pittoriche, opere scultoree, opere architettoniche, etc.);
- elaborare, promuovere e diffondere progetti artistici interculturali che permettano lo scambio con soggetti, associazioni, enti, istituzioni e realtà culturali europee ed extra europee, con una particolare attenzione ai soggetti socialmente svantaggiati (immigrati, comunità straniere che vivono nel territorio nazionale, etc.);
- organizzare scambi culturali e viaggi-studio per conoscere e condividere esperienze con altre realtà artistiche e culturali in Italia e all'estero;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso la conoscenza di culture ed esperienze artistiche diverse e complementari.

Titolo 2

I Soci

Art. 4. L'associazione "MetaArte – Associazione Arte & Cultura" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si distinguono in:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto;
- soci collaboratori: persone o enti che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, aderiscono ai progetti dell'Associazione in maniera continuativa e che apportano un contributo significativo alla realizzazione degli stessi. Non sono considerati soci collaboratori tutte le persone o enti che vengono chiamati a svolgere un'attività professionale retribuita all'interno dell'Associazione per brevi periodi di tempo o in modo occasionale;

- soci sostenitori: persone o enti che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, desiderano versare un contributo liberale a sostegno delle attività dell'Associazione.
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 6. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Titolo 3 **Gli Organi Istituzionali**

Art. 7. Sono organi istituzionali dell'Associazione: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente

Art. 8. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci che abbiamo compiuto la maggiore età. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta dal Presidente tramite invito con un preavviso dalla data di convocazione di almeno otto giorni, per quella ordinaria, e tre giorni, per quella straordinaria.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto, dal Segretario, un apposito verbale che registra tutte le deliberazioni.

Art. 9. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a tre membri e non superiore a otto, eletti dall'Assemblea fra i soci fondatori e i soci collaboratori. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi svolgono la loro attività gratuitamente; è ammesso solamente il rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per conto dell'Associazione.

In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all'Assemblea generale successiva. L'eletto dall'Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

Art. 11. Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione artistica dell'attività e l'organizzazione interna. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12. Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente

Art. 13. Il Segretario/Tesoriere cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento, redige i verbali, predisponde il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e si occupa di tutto ciò che il Consiglio Direttivo ritiene volergli delegare.

Titolo 4 **Aspetti economici**



Art. 14. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo
- finanziamenti, contributi derivanti da amministrazioni ed enti pubblici o privati
- introiti derivanti dalla attività ammessa dallo Statuto;
- rimborsi;
- raccolte fondi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere i bilanci preventivo e consuntivo, che debbono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Art. 16. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.